



COMUNE DI ABBIATEGRASSO
Provincia di Milano

Regolamento delle Consulte Città di Abbiategrasso

(Approvato con delibera di C.C. n.87 del 18.12.2012)

Art. 1 - Istituzione delle Consulte Comunali

1. Il Comune di Abbiategrasso valorizza le libere forme associative per la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa, nel rispetto dei generi, sociale, culturale e sportiva, che si svolge nella comunità locale, attraverso lo strumento delle Consulte Comunali quali organismi di partecipazione e confronto tra l'Amministrazione Comunale, i cittadini, le associazioni ed organizzazioni di categoria iscritte all'Albo delle associazioni, sulle tematiche del loro settore di competenza.
2. A tal fine il Consiglio Comunale provvede, entro 90 giorni dalla data di insediamento, all'istituzione delle Consulte o alla riconferma di quelle già esistenti, definendone lo specifico settore e/o materie di competenza.
3. Le associazioni e le libere forme associative iscritte all'Albo, saranno consultate, secondo i criteri, le modalità e procedure previste dal presente regolamento, su questioni riguardanti le specifiche materie oggetto delle rispettive attività;
4. Le consulte potranno esprimere pareri agli organi competenti a pronunciarsi sulle rispettive materie e potranno accedere alla struttura, ai beni e ai servizi comunali secondo le modalità previste dal presente regolamento
5. Il Consiglio Comunale, contestualmente all'atto di istituzione delle consulte come previsto la precedente comma 2), procede separatamente per ogni consulta istituita a definire la composizione numerica dell'Assemblea e le forme per procedere alla sua costituzione
6. La Consulta stranieri, prevista dall'articolo 32 bis dello Statuto Comunale, è disciplinata da apposito regolamento e non è subordinata alla disciplina del presente regolamento.

Art. 2 - Compito delle Consulte Comunali

1. Le Consulte svolgono funzioni consultive e propositive a favore di tutte le istituzioni comunali (Sindaco, Giunta Comunale, Consiglio Comunale e Commissioni Consiliari) relativamente alle materie di competenza ed in particolare:
 - a. possono esprimere un parere su piani, programmi, bilanci ed atti d'interesse generale di programmazione e pianificazione dell'Amministrazione Comunale;
 - b. formulano, nelle materie di propria competenza, proposte ed osservazioni, alle quali i competenti organi istituzionali devono dare risposta motivata entro il termine di 90 giorni;



COMUNE DI ABBIATEGRASSO

Provincia di Milano

- c. predispongono relazioni sulle proposte loro sottoposte dalle istituzioni comunali, riguardanti il settore di competenza entro 45 giorni dalla richiesta;
 - d. approfondiscono e studiano problematiche di interesse generale e particolare, specificatamente al proprio ambito di competenza;
 - e. promuovono iniziative aperte alla partecipazione dei cittadini per approfondire la conoscenza di temi di interesse pubblico e dei problemi della collettività;
 - f. promuovono lo sviluppo di progetti che sappiano integrare le specifiche esigenze ideali, culturali, sociali e territoriali anche in collaborazione con le diverse realtà associative presenti sul territorio;
 - g. operano per la diffusione della conoscenza delle attività svolte dalle singole forme associative presenti sul territorio;
 - h. propongono attività di progetto in un'ottica di collaborazione tra le diverse realtà associative presenti sul territorio
2. Qualsiasi iniziativa o proposta che abbia direttamente o indirettamente rilevanza economica, riflessi diretti o indiretti sul bilancio del Comune, sull'utilizzo di risorse umane, economiche, strumentali o che abbia riflessi su aspetti legati alla gestione di beni comunali, deve obbligatoriamente essere sottoposta preventivamente al dirigente del settore di competenza.

Art. 3 - Organi delle Consulte Comunali

1. Sono organi di ciascuna Consulta Comunale:
 - a. l'Assemblea della Consulta;
 - b. il Presidente della Consulta.

Art. 4 - Assemblea della Consulta

1. L'Assemblea della Consulta è il massimo organo decisionale della Consulta Comunale ed è costituita dai seguenti componenti con diritto di voto:
 - a. Sino a cinque rappresentanti designati dal Consiglio Comunale nel rispetto della rappresentatività delle minoranze;
 - b. rappresentanti di cittadini, di associazioni ed organizzazioni di categoria iscritte all'Albo Comunale per il settore di competenza nominati, nel rispetto delle regole approvate per ogni singola consulta istituita nei termini di cui al precedente articolo 1 comma 2;
2. Le Consulte possono avvalersi di tecnici ed esperti nei settori di competenza della Consulta stessa;
3. L'Assemblea ha facoltà d'individuare al proprio interno gruppi di lavoro ai quali conferire, nell'ambito della competenza di ogni singola consulta, il mandato per pronunciarsi su argomenti specifici;
4. Il Sindaco, l'Assessore alla partita ed il Presidente della Commissione Consiliare di pertinenza sono invitati permanenti senza diritto di voto.
5. Ai lavori dell'Assemblea possono partecipare, a titolo gratuito, esperti, operatori, rappresentanti di enti ed istituzioni, su invito del Presidente: gli invitati hanno il solo diritto di intervento.



COMUNE DI ABBIATEGRASSO

Provincia di Milano

6. L'Assemblea, in prima adunanza è convocata dal Sindaco entro 30 (trenta) giorni dalla data di emanazione del provvedimento di costituzione, con all'ordine del giorno l'elezione del Presidente; successivamente è convocata dal Presidente, almeno due volte all'anno solare, pena decadenza.
7. Il Presidente convoca l'Assemblea di sua iniziativa oppure, entro 20 (venti) giorni dalla richiesta di almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea stessa.

Art. 5 - Istituzione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è costituita con decreto del Sindaco entro 90 giorni dalla data di istituzione delle Consulte.
2. A tal fine i soggetti di cui all'art. 4, comma 1, del presente regolamento provvedono a designare i propri rappresentanti entro 60 giorni dalla data di istituzione delle Consulte.
3. In caso di dimissioni di un rappresentante dell'Assemblea il Sindaco provvede, con proprio decreto, alla sua surrogazione entro 60 giorni dalla data delle dimissioni sulla base delle designazioni effettuate dagli organi competenti.
4. In caso di adesione all'Albo delle associazioni di nuove forme associative in corso dell'anno, il Sindaco provvede, con proprio decreto, alla nomina del rappresentante dell'Associazione neo iscritta entro 30 giorni dal ricevimento della designazione.
5. Il mancato rinnovo dell'adesione al relativo Albo delle associazioni comporta l'automatica decadenza dalla Consulta Comunale.
6. Al fine di dare attuazione ai precedenti commi 4 e 5, il servizio competente alla tenuta dell'Albo delle associazioni provvede a comunicare, immediatamente, al Sindaco ed al Presidente della Consulta competente, tutte le variazioni intervenute.

Art. 6 - Compiti dell'Assemblea

1. Sono compiti dell'Assemblea:
 - a. eleggere il Presidente ed il Vicepresidente, a maggioranza semplice (maggior numero di voti fra quelli conseguiti dai singoli candidati) e con voto segreto;
 - b. creare gruppi di lavoro operanti su temi e/o iniziative specifiche, anche con persone esterne che intervengono senza diritto di voto.

Art. 7 - Durata in carica dell'Assemblea

1. L'Assemblea resta operativa fino alla nomina del Sindaco del Consiglio Comunale.
2. Dopo tre assenze consecutive non giustificate i componenti decadono dalla carica. Il Presidente proclama la decadenza dandone comunicazione al Sindaco e agli interessati.

Art. 8 - Il Presidente della Consulta

1. Il Presidente della Consulta, eletto dall'Assemblea tra i suoi membri, come previsto dall'art. 6, comma 1 punto a) assume i seguenti compiti:



COMUNE DI ABBIATEGRASSO

Provincia di Milano

- a. convoca l'Assemblea;
- b. costituisce, di concerto con i Presidenti delle altre Consulte, la Commissione di coordinamento intersettoriale tra le Consulte, come previsto dall'art. 15 del presente regolamento;
- c. è sua facoltà predisporre opportune consultazioni con i capigruppo consiliari, con le forze politiche e sociali, con il mondo della scuola e con i sindacati, per favorire la più larga partecipazione dei cittadini alle diverse problematiche, coordinandosi con l'Assemblea;
- d. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento, dimissioni, revoca di quest'ultimo;
- e. Nomina il Segretario tra i componenti dell'Assemblea.

Art. 9 - Sede delle Consulte

1. Le Consulte Comunali si riuniscono negli spazi concessi in uso dall'Amministrazione Comunale o presso il Palazzo Comunale

Art. 10 - Segretario delle Consulte

1. Il Segretario della Consulta, nominato, come previsto dall'art. 8), comma 1 lett.e) dall'Assemblea, ha il compito di curare la redazione dei verbali dell'Assemblea e dei pareri forniti agli organi istituzionali: i verbali devono essere letti ed approvati al termine della seduta stessa.
2. I verbali devono contenere succintamente la discussione e, per ogni questione trattata, l'esatta descrizione di quanto deliberato dall'Assemblea.
3. I componenti dell'assemblea che ritenessero necessario far riportare sul verbale dichiarazioni o interventi, possono farlo nella forma scritta da allegare al verbale stesso o sotto dettatura
4. Tutti i verbali approvati devono essere inviati, tramite la segreteria comunale come da art. 16, comma 1 punto c), al Sindaco, all'Assessore competente, al Presidente della Commissione consiliare di settore ed ai capigruppo consiliari.
5. I verbali sono messi a disposizione del pubblico integralmente, mediante affissione all'albo pretorio e sul sito web comunale.
6. L'affidamento delle funzioni di Segretario decade con la decadenza della Consulta.

Art. 11 - Accesso alle informazioni

1. Tutti i componenti delle Consulte, nell'esercizio delle proprie funzioni hanno diritto di accesso, mediante visione, agli atti amministrativi e di richiederne copia nelle forme e con le modalità della normativa vigente in materia di diritto d'accesso.

Art. 12 - Pubblicità delle sedute

1. Le sedute dell'Assemblea della Consulta Comunale sono pubbliche e pubblicizzate nelle forme opportune.
2. Il pubblico può prendere parte alla discussione previo consenso del Presidente, ma senza diritto di voto.



COMUNE DI ABBIATEGRASSO

Provincia di Milano

Art. 13 - Validità delle sedute

1. Le sedute dell'Assemblea della Consulta comunale si intendono valide, in prima convocazione, con la presenza di un terzo dei componenti con diritto di voto.
2. In seconda convocazione, dopo almeno 30 (trenta) minuti, le sedute sono valide con la presenza solo degli intervenuti.

Art. 14 - votazione

1. L'Assemblea approva, per quanto di competenza, a maggioranza semplice dei presenti con diritto di voto.
2. In caso di parità, il voto del Presidente risulta determinante nella decisione.

Art. 15 - Commissione di coordinamento intersettoriale tra le Consulte Comunali

1. I Presidenti delle singole Consulte Comunali ed in loro sostituzione i Vicepresidenti, possono formare, in base a specifiche esigenze, una commissione di coordinamento intersettoriale.
2. Compiti di tale coordinamento sono:
 - a. favorire la comunicazione tra l'Amministrazione Comunale e le diverse Consulte;
 - b. fungere da raccordo tra le Consulte, favorendo le reciproche informazioni, comunicazioni e progettazioni;
 - c. proporre e realizzare iniziative comuni di sviluppo delle finalità delle Consulte Comunali;
 - d. proporre eventuali modifiche al presente regolamento.
3. Le riunioni della Commissione di coordinamento sono convocate e presiedute da uno dei Presidenti delle Consulte comunali, nominato a maggioranza semplice tra i componenti del coordinamento stesso;
4. Il Sindaco o un suo delegato sono invitati permanenti, senza diritto di voto.

Art. 16 - Forme di finanziamento e di sostegno delle attività delle Consulte Comunali

1. L'Amministrazione Comunale garantisce il funzionamento delle Consulte:
 - a. mettendo a disposizione a titolo gratuito gli spazi di riunione;
 - b. mettendo a disposizione gli uffici per la predisposizione degli avvisi di convocazione;
 - c. mettendo a disposizione la segreteria comunale per la trasmissione dei verbali, come da art. 10, comma 4;
 - d. patrocinando iniziative e manifestazioni promosse dalle Consulte preventivamente concordate con l'Amministrazione Comunale e previo esperimento, là dove ricorressero gli estremi, delle procedure previste dall'articolo 2, comma 2

Art. 17 - Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività dell'atto deliberativo di approvazione.



COMUNE DI ABBIATEGRASSO

Provincia di Milano

2. Tutti i regolamenti comunali sulle consulte, fatta eccezione per il regolamento sulla consulta stranieri di cui all'articolo 1, comma 5, sono abrogati con l'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle normative e disposizioni in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura del presente atto ed in particolare con le Leggi a riguardo, nonché allo Statuto Comunale.